

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 47-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

GRANULATI ZANDOBBIO - S.P.A. (cod. fisc. 01368480164), con l'avv.to  
MARTINELLI DANIELE

nei confronti di

MONTESILVANO PORFIDO S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIALE TORRE  
COSTIERA 6/A CITTA' SANT'ANGELO

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 31.03.2026, la società Granulati Zandobbio S.p.A. chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società Montesilvano Porfido S.r.l.s. in liquidazione.

A fondamento della domanda esponeva di essere creditrice della resistente in forza di fornitura di merce di cui alla fattura n. 10877 del 15.05.2023, per l'importo originario di € 7.739,19, precisando che, al netto degli acconti versati, residuava un credito pari ad € 3.369,50.



Deduceva lo stato di insolvenza della debitrice, evidenziato dalla presenza di protesti per oltre € 10.660,00 e dalla consistente esposizione debitoria emergente dal bilancio relativo all'esercizio 2021, nel quale risultavano debiti per € 200.000,00.

La notificazione del ricorso e del decreto di convocazione veniva eseguita mediante pubblicazione nell'area web, perfezionandosi regolarmente secondo le modalità previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La società resistente non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.

All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.

Sussiste la competenza del Tribunale adito.

Dalla visura camerale e dagli atti di causa risulta, infatti, che la società debitrice ha sede legale in Città Sant'Angelo (PE), rientrando nel circondario del Tribunale di Pescara, con conseguente competenza di questo Ufficio ai sensi dell'art. 27 CCII.

È comprovata la legittimazione attiva della società ricorrente, risultando documentalmente dedotto un credito commerciale di € 3.369,50, quale residuo della fornitura di merce di cui alla fattura n. 10877 del 15.05.2023, emessa in relazione al D.D.T. n. 12097 dell'11.05.2023, dell'importo complessivo di € 7.739,19.

Quanto al presupposto soggettivo, la società resistente è una società a responsabilità limitata semplificata esercente attività commerciale e, come tale, rientra tra i soggetti assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Dal bilancio relativo all'esercizio 2021 emergono un attivo patrimoniale pari ad € 368.733 e ricavi delle vendite e prestazioni pari ad € 556.709, valori entrambi superiori alle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, con conseguente positivo superamento dei requisiti dimensionali.

Deve peraltro evidenziarsi che, con riferimento agli esercizi successivi, non risultano in atti dati contabili aggiornati idonei a consentire una autonoma verifica del mantenimento o meno dei requisiti dimensionali.

Tuttavia, l'onere di dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII incombe sul debitore, il quale, nel caso di specie rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova in tal senso.

Ne consegue che, anche sotto tale profilo, deve ritenersi integrato il presupposto soggettivo di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.



Sussiste altresì lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII. In primo luogo, rileva il mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente, pari ad € 3.369,50, che costituisce manifestazione di inadempimento non occasionale.

A tale elemento si aggiunge la presenza di protesti per oltre € 10.660,00, circostanza che evidenzia una difficoltà strutturale della società nell'adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Assume ulteriore rilievo la situazione debitoria risultante dal bilancio 2021, che evidenzia un indebitamento pari ad € 200.000,00, dato significativo anche alla luce dell'evoluzione successiva della posizione economico-finanziaria della società.

Il quadro di insolvenza risulta ulteriormente confermato dalla rilevante esposizione debitoria verso enti pubblici.

Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 367 CCII emerge un'esposizione tributaria complessiva pari ad € 99.496,35, riferita a plurime cartelle ed annualità, importo indicato al netto degli interessi di mora.

Dalla certificazione INPS ex art. 363 CCII risulta, inoltre, un'esposizione previdenziale complessiva pari ad € 50.068,33, di cui € 7.852,30 per omissioni contributive correnti ed € 42.216,03 per crediti contributivi già iscritti a ruolo ed affidati all'agente della riscossione.

Ne consegue che la sola esposizione nei confronti degli enti pubblici ammonta complessivamente ad € 149.564,68, dato che, per entità e natura dei crediti, costituisce indice inequivoco di grave e persistente inadempimento a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile inesistente. Nel caso di specie, la società resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, è infatti rimasta contumace e non ha assolto all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di un patrimonio prontamente liquidabile idoneo a far fronte alle obbligazioni accertate nel corso dell'istruttoria.

Il complesso degli elementi acquisiti – costituito dall'inadempimento del credito commerciale, dalla presenza di protesti, dalla significativa esposizione debitoria risultante dai documenti contabili e dalla rilevante esposizione fiscale e previdenziale – evidenzia una incapacità non transitoria della società di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali, risultando, peraltro, che la stessa è priva di beni mobili e immobili utilmente aggredibili e non dispone di risorse liquide, né di cespiti prontamente liquidabili idonei a far fronte alle obbligazioni scadute.



L'inerzia processuale della debitrice, rimasta contumace e priva di qualsiasi allegazione difensiva, rafforza ulteriormente tale conclusione.

Deve pertanto ritenersi accertato lo stato di insolvenza della Montesilvano Porfido S.r.l.s. in liquidazione, nonché la sussistenza del presupposto soggettivo di assoggettabilità alla procedura.

Considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di MONTESILVANO PORFIDO S.R.L.S. IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIALE TORRE COSTIERA 6/A CITTA' SANT'ANGELO (C.F. 02228940686)

#### NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Matteo Di Fabio, con studio in Via Eugenio Bruno 1 66100 Chieti, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

#### ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

#### DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose



sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 20/10/2026 h 10.15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed



entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 23/06/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

